



Sent. n.68/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del dott. Giovanni Natali, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al **n. 36776** del registro di segreteria, sul ricorso in riassunzione presentato a istanza dei sig.ri:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, quali eredi di xxxxxxxxxxxxxx, rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Lazzari (mario.lazzari@pec.it), presso lo Studio del quale sono elettivamente domiciliati in Lecce alla via C. De Giorgi, 7;

contro:

Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (PREVIMIL), in persona del suo Ministro e/o legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso *ex art. 158, comma 1, CGC* (previmil@postacert.difesa.it);

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale in Bari alla via N. Putignani n. 108, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis (DLNLR171C45B180L, avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);

udito, alla pubblica udienza del 12.3.2025, l'Avv. Fabrizio Occhinegro, presente in sostituzione dell'Avv. Mario Lazzari, nessuno comparso per le

	Amministrazioni resistenti.	
	Ritenuto e considerato quanto segue in	
	FATTO e DIRITTO	
	1. – Con ricorso depositato xxxxxx il sig. xxxxxx chiedeva a questa Corte di:	
	a) accertare e dichiarare la dipendenza da fatti di servizio delle patologie	
	«Lomboartrosi discopatica con EDD L4-L5 e L5-S1 e sofferenza radicolare	
	associata» e «Glomerulonefrite membranosa con ipertensione arteriosa», con	
	ascrizione delle stesse alla Tab. A, Ctg. 8^, o alla diversa categoria tabellare	
	accertata nel corso del giudizio;	
	b) accertare e dichiarare la pensione privilegiata ordinaria, a vita, di Tab. A,	
	Ctg. 8^ o la diversa categoria tabellare accertata nel corso del giudizio in	
	riferimento alle suindicate patologie e, per l’effetto, condannare i resistenti al	
	pagamento: i) dei ratei maturati e non riscossi con decorrenza dalla data di	
	cessazione del servizio ovvero dalla data di presentazione della domanda	
	(xxx); ii) degli accessori sui ratei di pensione dalla data di cessazione dal	
	servizio ovvero dalla presentazione della domanda e sino all’effettivo soddisfo;	
	iii) delle spese e competenze del grado di giudizio, da distrarre in favore	
	dell’avvocato dichiaratosi anticipatario;	
	c) in via istruttoria, disporre l’esibizione di tutta la documentazione inerente	
	allo svolgimento del servizio, al fine di procedere a una CTU medico-legale.	
	A tal fine rappresentava quanto segue:	
	- di essere cessato dal servizio il xxxxxx e di aver presentato il xxxxxx	
	istanza di pensione privilegiata per le infermità «Glomerulonefrite membrana	
	con ipertensione arteriosa» e «Lombalgia acuta da sforzo. Discopatia L5 S1»;	
	- con verbale n. xxxx del xxxxx la Commissione medica ospedaliera (CMO)	
	2	

	di xxxxx accertava la sussistenza delle infermità: A) « <i>Artrosi lombare discopatica con limitazione funzionale discreta</i> », B) « <i>Glomerulonefrite membranosa con ipertensione arteriosa</i> », ascrivendo la prima alla Tab B. con riconoscimento di un beneficio economico pari a 4^ Annualità una <i>tantum</i> e la seconda alla Tab. A, categoria 8^, a vita;	
	- tuttavia, in precedenza, con parere del xxxxxx il Comitato di verifica per le cause di servizio (CVCS) aveva giudicato l'infermità « <i>Glomerulonefrite membranosa con ipertensione arteriosa</i> » non dipendente da fatti di servizio; pertanto, con D.M. n. xxxxx del xxxx l'Amministrazione negava la concessione del trattamento pensionistico privilegiato;	
	- in seguito a istanza di aggravamento presentata in data xxxx veniva nuovamente inviato presso la CMO, che con P.V. xxxx del xxxx diagnosticava la patologia « <i>Lomboartrosi discopatica con EDD L4-L5 e L5-S1 e sofferenza radicolare associata</i> », giudicandola aggravata e ascrivendola alla tabella A, 8^ categoria di pensione;	
	- con parere reso nell'adunanza del xxxxxx la CVCS distingueva l'infermità « <i>Lombalgia acuta da sforzo. Discopatia L5-S1</i> » in A) « <i>Remissione della lombalgia acuta da sforzo</i> » e B) « <i>Soggetto con discopatia L5-S1</i> », giudicando l'infermità A) SI dipendente da causa di servizio e l'infermità B) NON dipendente da causa di servizio;	
	- l'Amministrazione chiedeva pertanto alla CMO di Taranto di rettificare i precedenti processi verbali tenendo conto di quanto deliberato dal CVCS e di provvedere alla classificazione singola della sola infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, a decorrere sia dal xxxx (data del collocamento in congedo) sia dall'xxxxxx (primo giorno del mese successivo all'istanza di	
	3	

	aggravamento);	
	- con P.V. n. xxx del xxxxx, di integrazione e rettifica dei precedenti	
	processi verbali, la CMO di Taranto valutava in maniera distinta le infermità	
	«Remissione della lombalgia acuta da sforzo» e «Soggetto con discopatia L5-	
	S1, compatibile», ascrivendo entrambe alla Tab B;	
	- seguiva il provvedimento di diniego D.M. n. xxxxxxx del xxxxxx in	
	relazione alle due infermità citate per mancanza dei presupposti necessari per	
	la concessione del trattamento di privilegio.	
	Ciò posto, il ricorrente, attribuendo validità al giudizio di dipendenza da causa	
	di servizio formulato da organi diversi dal CVCS, contestava gli esiti del sopra	
	descritto procedimento amministrativo.	
	2. – Resisteva il Ministero della Difesa eccependo, nel merito, l’infondatezza	
	del ricorso, essendo i provvedimenti impugnati connotati da logicità estrinseca	
	e sorretti da compiuta istruttoria.	
	3. – Si difendeva anche l’INPS, eccependo in via preliminare il difetto di	
	legittimazione passiva (essendo stato il ricorrente collocato a riposo nel 2009),	
	l’inammissibilità del ricorso per difetto della previa domanda amministrativa	
	e, nel merito, la sua infondatezza e, in ogni caso, la prescrizione delle	
	differenze sui ratei di pensione maturati, eventualmente dovuti, e non riscossi,	
	relative al periodo precedente il quinquennio antecedente la data ultima di	
	costituzione in mora.	
	4. – In esito alla prima udienza del xxxxx, con ordinanza a verbale veniva	
	disposta l’acquisizione da parte del Ministero della Difesa del fascicolo	
	amministrativo attestante l’attività svolta dal ricorrente e tutto ciò che potesse	
	consentire di rilevare i carichi di lavoro a cui questi era sottoposto, nonché la	
	4	

	documentazione sanitaria in possesso dell'ex Amministrazione datoriale,	
	giusta l'art. 164, comma 5, del d.lgs. 26.8.2016, n. 174 (c.g.c.).	
	5. – All'esito dell'udienza del xxxxx con ordinanza del xxxxx venivano	
	disposte:	
	- l'estromissione dal giudizio dell'INPS, per difetto di legittimazione	
	passiva;	
	- l'espletamento, da parte del Collegio Medico Legale (CML) del Ministero	
	della Difesa, di un adempimento istruttorio medico legale, al fine di: a)	
	accertare la dipendenza da causa e/o concausa di servizio: 1) della patologia	
	«Lombalgia acuta da sforzo. Discopatia L5 S1» e, nell'affermativa,	
	dell'eventuale aggravamento a seguito della relativa istanza presentata in data	
	xxxx, indicando in caso positivo la esatta definizione, decorrenza e	
	classificazione; 2) della patologia «Glomerulonefrite membranosa con	
	ipertensione arteriosa», indicando nell'affermativa le esatte decorrenza e	
	classificazione; b) indicare, in caso di esito positivo del giudizio sulla	
	dipendenza, se le infermità di cui ai punti precedenti potessero essere	
	considerate in un unico complesso morboso, la decorrenza e la classifica	
	complessiva per cumulo, ai fini del riconoscimento del trattamento	
	pensionistico richiesto.	
	6. – Venivano poi disposte alcune proroghe dei termini concessi con tale	
	ordinanza, aggiornando la causa all'udienza del xxxxx.	
	7. – Nelle more delle operazioni peritali, il xxxxx i sigg. xxxxx xxxxx,	
	rappresentati e difesi dallo stesso Avv. Mario Lazzari, nel comunicare il	
	decesso del ricorrente sig. xxxxxx il xxxxxx e dichiarare di essere i figli e unici	
	eredi legittimi del <i>de cuius</i> , si costituivano nel giudizio in epigrafe per la	
	5	

prosecuzione del medesimo, reiterando tutte le richieste e le conclusioni formulate dal proprio dante causa.

8. – Il xxxxx il CML rimetteva il parere medico legale definitivo, concludendo come segue:

«1) la patologia 'lombalgia acuta da sforzo. Discopatia L5 S1' è da considerarsi sì dipendente da causa di servizio in quanto il servizio prestato dal Sig. xxxxx ha concausato in modo efficiente e determinante lo sviluppo della citata malattia successivamente aggravatasi in 'lombartrosi discopatica con EDD L4-l5 e L5-S1 e sofferenza radicolare associata'. Tale infermità deve essere classificata alla 8^ categoria della Tabella A ex DPR 834/1981 ai fini della PPO con decorrenza dalla data della presentazione della domanda di aggravamento (xxxxxxx);

2) l'infermità 'glomerulonefrite membranosa con ipertensione arteriosa', tenuto conto delle considerazioni espresse nel corpo del parere, non può essere giudicata dipendente da causa di servizio;

3) ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico richiesto l'infermità, di cui al precedente punto 1), risulta meritevole di essere ascritta alla Tabella A 8^ categoria ex DPR 915/78 e successive modifiche».

9. – Nel corso della successiva udienza del xxxxx il giudicante, considerato che la prosecuzione del giudizio presentata dai sigg. xxxxxx xxxxxx era accompagnata dalla copia del certificato di morte ma non dalla prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., della loro qualità di eredi dell'originario ricorrente e perciò della legittimazione a impugnare, dichiarava inammissibile il ricorso, nessun rilievo assumendo la mancata contestazione di tale legittimazione a opera della controparte, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. civ., Sez.

stessa udienza all'esito della camera di consiglio – di seguito trascritto.

15. – In via pregiudiziale si conferma il difetto di legittimazione passiva avanzata dall'INPS (già disposta con ordinanza del xxxxx), in ragione del fatto che il ricorrente è stato prosciolto dal servizio prima dell'1.1.2010, data dalla quale l'INPDAP (ora INPS) è subentrato nella gestione delle attività pensionistiche del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a ordinamento militare. Conseguentemente, poiché, per i dipendenti rientranti in dette categorie di personale cessati anteriormente a tale data, compete ancora all'Amministrazione della Difesa adottare i provvedimenti definitivi di pensione, ogni pretesa volta a ottenere un diverso trattamento pensionistico, anche sotto il profilo del computo delle varie voci che lo compongono, non può che essere avanzata nei confronti di tale Amministrazione.

16. – Nel merito il ricorso è parzialmente fondato.

16.1 – Ai sensi degli artt. 64 e segg. del d.P.R. 29.12.1973, n. 1092 presupposto per l'attribuzione del trattamento privilegiato è la dipendenza da fatti di servizio – nel senso che questi, ai sensi del terzo comma del richiamato art. 64, ne siano stati causa ovvero concausa efficiente e determinante – delle infermità o lesioni, da cui sia derivata una menomazione dell'integrità personale suscettibile di ascrizione tabellare, intendendosi per *fatti di servizio*, a termini del secondo comma dell'art. 64, quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio.

Il diritto al trattamento privilegiato postula, pertanto, l'accertamento della dipendenza delle infermità o lesioni da causa di servizio e cioè la dimostrazione che il fatto o i fatti di servizio possano aver spiegato efficacia causale o concausale nell'insorgenza o nell'aggravamento delle infermità,

nonché l'ascrizione alle corrispondenti tabelle e categorie di legge, contenute nel d.P.R. 23.12.1978, n. 915.

16.2 – Come è percepibile dalla documentazione in atti e dal contenuto del parere del consulente officiato da questa Corte, l'insorgenza della sola patologia «*Lombalgia acuta da sforzo. Discopatia L5 S1*» occorsa durante il servizio risulta documentata e accertata alla data (xxxxx) della presentazione della domanda di aggravamento della pensione privilegiata e del successivo accertamento compiuto dagli organi medico-legali competenti per legge (cfr. la valutazione effettuata dal CMO di xxxxx il xxxxxxx).

Al riguardo, il consulente officiato ha condivisibilmente ritenuto che tale valutazione «[...] permetteva di constatare un aggravamento sia sotto il profilo clinico sia ai fini del benefici economici per cui il giudizio diagnostico era riformulato nei seguenti termini: “Artrosi lombare discopatica con limitazione funzionale discreta” (Tabella B con indennità una tantum 4 annualità ai fini della PPO). Ancora, il xxxxxx il Centro Ospedaliero Militare di xxxxx, in esito a una istanza di aggravamento, riformulava il giudizio diagnostico e l'ascrivibilità tabellare come segue: A) *Lombartrosi discopatica con EDD L4-L5 e L5-S1 e sofferenza radicolare associata (da Tab. B a Tab. A 8^ Categoria)*. Sul punto, a parere di questo Collegio, la menomazione ortopedica è stata correttamente classificata nel corso del tempo se si tiene conto dell'obiettività e delle risultanze degli accertamenti strumentali riportati nei vari processi verbali, in ultimo quello del xxxxxx. In effetti facendo riferimento ai criteri applicativi delle Tabelle A e B (DPR 915/1978 e s.m.i.) viene specificato che “le parole ‘grave’, ‘notevole’, usate per caratterizzare il grado di talune infermità, debbono intendersi in relazione al grado di invalidità

corrispondente alla categoria cui l'infermità è ascritta. Con l'espressione 'assoluta, totale, completa', applicata alla perdita di organi o funzioni, si intende denotare la perdita intera senza tenere calcolo di quei residui di organi o funzioni che non presentino alcuna utilità agli effetti della capacità a proficuo lavoro". Nel caso in esame si osserva che l'unica voce a cui far riferimento nella classificazione della patologia in parola è la n. 172 della 1^a Categoria della Tabella A. Pertanto, in relazione al quadro disfunzionale obiettivato nel xxxxxx presso il Centro Ospedaliero di xxxxx, l'infermità da cui risultava affetto il Sig. xxxxxx alla data della domanda amministrativa (lombartrosi discopatica con EDD L4-L5 e L5-S1 e sofferenza radicolare associata, quale aggravamento della lombalgia acuta da sforzo. Discopatia L5-S1) era ascrivibile alla 8^a Categoria della Tabella A in base alle Tabelle di cui al DPR 834/81 applicando il criterio analogico proporzionale. Per quanto riguarda la dipendenza o meno da causa di servizio, è di tutta evidenza che il processo di "suddivisione" diagnostica dell'infermità ortopedica operata dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con parere del xxxxxxxx non può essere condivisa in quanto la "remissione della lombalgia acuta sforzo" è l'epifenomeno sintomatologico e quindi soggettivo di una condizione nosologica ben definita ovvero "la discopatia L5-S1". In ogni caso, sembra evidente che ricondurre il sintomo (ovvero la lombalgia) a fatti di servizio, ma non l'entità nosologica sottostante appare quantomeno contraddittorio. Pertanto, questo Collegio ritiene, sulla base degli atti esaminati, che il servizio, nel caso di specie abbia assunto un ruolo concausale efficiente e determinante nell'eziopatogenesi della malattia e nella sua esplicitazione clinica».

16.3 – Non così invece, riguardo alla patologia «Glomerulonefrite membranosa con ipertensione arteriosa», in merito alla quale il CTU si è così espresso: «[...] trattasi di una patologia renale che si caratterizza per la presenza di depositi di immunocomplessi a livello glomerulare sub-epiteliale, in particolar modo immunoglobuline e/o componenti del complemento, con conseguente ispessimento più o meno omogeneo della membrana basale glomerulare³. La nefropatia membranosa è solitamente primitiva o idiopatica (80% dei casi), ma può essere secondaria ad alcune patologie quali: neoplasie (in particolare il carcinoma polmonare e quello del colon), infezioni virali, quali ad esempio l'epatite B, malattie autoimmuni, quali il Lupus Eritematoso Sistemico. La glomerulonefrite membranosa primitiva, di cui risulta affetto il Sig. xxxxxx, è la causa principale di sindrome nefrosica negli adulti caucasici non diabetici, con un picco di incidenza dopo i 50 anni e con maggior prevalenza negli uomini rispetto alle donne. Nel caso in esame la diagnosi di tale malattia era, ed è, certa in quanto formulata in esito all'esecuzione ecoguidata di una agobiopsia renale. Pertanto, considerata le caratteristiche della malattia in parola e trattandosi di una patologia che presenta, all'origine, una iperattivazione patologica del sistema immunitario, la stessa non può essere considerata dipendente da fatti di servizio nemmeno sotto il profilo concausale. Il rilievo dello stato ipertensivo, anch'esso correlabile a fattori endogeno-costituzionali, dato il reperto istopatologico, non consente di classificare la glomerulonefrite in parola tra le nefropatie secondarie».

16.4 – Dalle osservazioni contenute e dalle conclusioni raggiunte nel sopra indicato parere, della cui attendibilità questo giudice non ha motivo di dubitare, essendo argomentate in modo logico e congruo alle risultanze degli atti,

	nonché dalla disamina di questi ultimi emerge che solo la prima delle patologie	
	su citate può essere considerata avvenuta in servizio e per causa di servizio.	
	Emergono, difatti, anche dal parere medico legale (cfr. pag. 7 e ss.), le cause	
	che hanno determinato l'insorgenza della patologia articolare a causa del	
	servizio.	
	Seguendo l'orientamento costante del giudice della legittimità (secondo cui, se	
	il giudice aderisce alle conclusioni del perito, l'obbligo di motivazione è	
	assolto in maniera sufficiente con il richiamo alla perizia (cfr. Cass. civ., sez.	
	III, sent. 11.3.2002, n. 3492) e considerato che la consulenza tecnica «può	
	<i>costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di</i>	
	<i>accertamento di situazioni rilevabili solo con ricorso a determinate cognizioni</i>	
	<i>tecniche (ex plurimis, Cass. 29 marzo 1999 n. 2957)» (Cass., sez. III, sent.</i>	
	10.03.2000, n. 2802), non si ravvisano ragioni valide per disattendere (incluso	
	la parte riguardo alla decorrenza, non essendo ascrivibile l'originaria patologia	
	a categoria pensionistica) il giudizio tecnico espresso dal CTU, connotato da	
	ragionevolezza e logicità tale da non consentirne un superamento critico, non	
	contestato da nessuna delle parti in causa.	
	Per conseguenza, va riconosciuta dipendente da causa di servizio la patologia	
	« <i>Lombalgia acuta da sforzo. Discopatia L5-S1</i> », da intendersi quale	
	evoluzione della iniziale condizione “ <i>discopatia</i> ” e successiva “ <i>Artrosi</i>	
	<i>lombare discopatica con limitazione funzionale discreta</i> ”, ascrivibile, per	
	analogia alla 8^ categoria Tabella A, ragion per cui va dichiarato il diritto del	
	ricorrente a percepire la relativa pensione privilegiata a decorrere dal primo	
	giorno del mese successivo alla domanda di aggravamento del xxxxxx e fino	
	alla data del decesso del sig. xxxxxx e di ottenere, sulle somme arretrate da	
	12	

	corrispondere in esecuzione della presente sentenza, gli interessi legali e, per	
	la parte eccedente gli stessi, la rivalutazione monetaria da calcolare	
	dall'insorgenza del diritto e, quindi, dalla scadenza di ciascun rateo, fino al	
	momento dell'effettivo pagamento.	
	17. – L'accoglimento solo parziale del ricorso comporta la compensazione	
	delle spese di lite (art. 31, comma 3, c.g.c.).	
	PQM	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n. 36776 , disattesa ogni altra deduzione, eccezione e domanda;	
	- DICHIARA l'estromissione dal giudizio dell'INPS, per difetto di	
	legittimazione passiva;	
	- ACCOGLIE parzialmente il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, riconosce	
	all'originaria parte ricorrente e per essa agli eredi riassuntori il diritto a	
	percepire la pensione privilegiata di VIII categoria Tab. A, con decorrenza	
	dall'xxxxx fino alla data del decesso del <i>de cuius</i> , per la patologia « <i>Lombalgia</i>	
	<i>acuta da sforzo. Discopatia L5-S1</i> », da intendersi quale evoluzione	
	dell'iniziale condizione « <i>Discopatia</i> » e successiva « <i>Artrosi lombare</i>	
	<i>discopatica con limitazione funzionale discreta</i> », oltre accessori nei sensi di	
	cui in motivazione.	
	Spese compensate.	
	Così deciso in Bari, all'esito della pubblica udienza del 12.3.2025.	
	Il Giudice	
	Giovanni Natali	
	Depositata il 17.3.2025 (f.to digitalmente)	
	Il Funzionario	
	13	

~~(f.to digitalmente)~~

DISPONE

Il Giudice

Giovanni Natali
(f.to digitalmente)

Franca Maria Alfarano
(f.to digitalmente)

Bari 17.3.2025

Il Funzionario

Franca Maria Alfarano
(f.to digitalmente)